


REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 433 del 08 LUG. 2020

DIREZIONE: U.O.C. AFFARI GENERALI

OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI ART. 67 CCNL AREA SANITA' PER IL
PROCEDIMENTO PENALE N. 13976/2017 R.G.N.R. TRIBUNALE DI RAGUSA, NEI
CONFRONTI DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA M.C.P.

L'ESTENSORE

Avv. Salvatore Pirato
dirigente amministrativo
resp. affari generali ASP

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA
IL DIRETTORE
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

Proposta di Provvedimento prevenuta alla Segreteria Deliberante il

VISTO CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento

Autorizzazione n. 55122 del 2020

CE	CP	
----	----	--

Denominazione 5020122 "RIMB.SP."

Autorizzazione come da prospetto allegato

IL FUNZIONARIO
FINANZIARIO/PATRIMONIALE

IL DIRETTORE U.O.C.
SERVIZIO ECONOMICO

Il 08 LUG. 2020, il Direttore della U.O.C. Affari Generali, in esecuzione della delega conferita dal Direttore Generale con Delibera n. 2017 del 02.08.2019, adotta il presente provvedimento

PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio informatico dell'ASP di Ragusa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 2, della L.R. n.30 del 3/11/93 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/6/09 e s.m.i., dal _____

IL SEGRETARIO

Notificata al Collegio Sindacale il _____ con nota prot.

n. _____

ESECUTIVITA' DETERMINAZIONE

- Immediatamente esecutiva dal _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

REVOCA/ANNULLAMENTO/MODIFICA

- Revoca/annullamento in autotutela con provvedimento n. _____ del _____

- Modifica con provvedimento n. _____ del _____

Ragusa, _____

IL SEGRETARIO

Visto il D.lgs n. 502/92 e s.m.i.;

Vista la L.R.n. 5/2009;

Visto l'Atto aziendale di questa ASP, adottato con Delibera n. 3076 del 12.12.2019 ed approvato con D.A. n. 159/2020 del 3.3.2020 ;

Visti gli atti del Proc. Pen. n°13976/2017 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa nei confronti della dipendente Dott.ssa M.C.P. matr.73372, la quale chiede con istanza del 16/06/2020, il rimborso delle spese sostenute per la difesa, nel procedimento penale avviato nei suoi confronti per fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio;

Preso atto che il Proc. Pen. n°13976/2017 R.G.N.R. Tribunale di Ragusa, viene definito con decreto di archiviazione del 18/09/2019 di assoluzione da tutti i reati contestati;

Atteso che l'art.67 del CCNL dell'8.6.2000 dell'area della Sanità del 19/02/2019, ove è inquadrato il Dirigente in questione, odierno istante, così dispone:

1. *L'Azienda e Ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.*
2. *Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Azienda o Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda o Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Azienda o Ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.*
3. *L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.*
4. *I costi sostenuti dall'Azienda o Ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).*
5. *L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda o Ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.*
6. *E' confermata la disapplicazione dell'art. 41 del DPR 270/1987.*

Considerato che l'Azienda ha sempre riconosciuto, il rimborso delle spese legali sostenute da tutti i dipendenti delle UU.SS.LL. per la propria difesa in giudizio, in applicazione dell'art. 41 del DPR 270/87, che già prevedeva tale principio, prima della privatizzazione del pubblico impiego, ed oggi in virtù dell' art. 67 CCNL Area Sanità del 19/12/2019 e del regolamento aziendale approvato con delibera n.° 719 del 1 aprile 2015 e successiva modifica con delibera n.° 214 del 8.2.2018;

Ritenuto che il rimborso può avvenire nella misura del valore minimo di cui al D.M. n. 55/2014 in ossequio a quanto previsto dal regolamento Aziendale come sopra approvato e conformemente alle disposizioni in materia;

Vista la parcella n.02 del 28/01/2020 emessa per l'importo di € 2.344,26 compenso non soggetto a ritenuta d'acconto, compreso di CPA emessa dallo Studio Legale Avv. Marcella Borrometi, corrisposta dalla Dirigente Medico in questione;

Che la dipendente anzidetta chiede anche il rimborso delle spese della CTP producendo a tal proposito fattura n.12 del 12/02/2020 di € 2.000,80 emessa dal Dott. Giuseppe Iuvara per consulenza tecnico medico legale, importo già rideterminato ai sensi dell'art. 5bis del regolamento aziendale con l'abbattimento del 30% della somma liquidata al CTU;

Accertato che la somma liquidabile di € 4.345,06 da rimborsare alla Dott.ssa M.C.P. matr.73372 è stata calcolata in base a quanto previsto dal regolamento Aziendale;

Preso atto che le superiori spese sono state già autorizzate con delibera n. 86 del 20/01/2020 del Direttore Generale

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- o Dare atto che la spesa necessaria è stata autorizzata con delibera n. 86 del 20/01/2020
- o Accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa della Dott.ssa M.C.P. matr.73372, definito con decreto di archiviazione del 18/09/2019;
- o Liquidare e pagare la somma di € **4.345,06** documentata dalla fattura n.02 del 28/01/2020, emessa dallo Studio Legale Avv. Marcella Borrometi e dalla fattura n. 12 del 12/02/2020 emessa dal Medico Legale Dott. Giuseppe Iuvara alla dipendente Dott.ssa M.C.P. **matr.73372**, cui generalità sono secretate a tutela della privacy e possono essere visionati nell'allegata busta ai fini del detto rimborso dal personale addetto, prelevando la somma del conto di costo n.° 502020122 denominato "rimborso spese legali ai dipendenti" che ne presenta la disponibilità nell'esercizio finanziario in corso.